

Scheda d'approfondimento: le misure del Governo a sostegno dell'innovazione

Il riconoscimento dello status di *Startup* e *PMI innovativa*

All'indomani della consultazione dei principali attori del panorama imprenditoriale italiano e della presentazione del rapporto *ReStart Italia!*, la conversione in legge del Decreto *Crescita 2.0*, avvenuta a dicembre 2012, ha formalizzato per la prima volta il ruolo chiave delle *Startup innovative* come fattore trainante della competitività e dell'economia nazionale. Il riconoscimento dello status di *Startup innovativa* ha infatti segnato la svolta dell'Italia verso una nuova politica economica votata al progresso ed all'innovazione.

Questa nuova predisposizione dell'Italia è stata confermata a marzo 2015, con la conversione in Legge dell'*Investment Compact* e l'introduzione del riconoscimento dello status di *PMI innovativa*, che ha determinato l'allargamento delle agevolazioni già rivolte alle *Startup* anche alle Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell'innovazione.


Con queste misure l'Italia si è finalmente aperta al supporto dell'imprenditoria innovativa, riconoscendone il ruolo determinante per lo sviluppo economico futuro, un atteggiamento pienamente riconfermato con le modifiche approvate sia con la legge di bilancio 2017 che con la successiva manovra correttiva, che rinnovano l'impegno del Governo in questa direzione.

REQUISITI	<i>STARTUP INNOVATIVE</i> (ART. 25, COMMI 2 E 3, DL 179/2012)	<i>PMI INNOVATIVE</i> (ART. 4, COMMA 1, DL 3/2015)
Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa	Si	Si
Non quotata	Si	Si
Residente in Italia o in Paese Ue ma con sede o filiale in Italia	Si	Si
Delimitazioni temporali	Nuova o attiva da meno di 5 anni + regime speciale per le società costituite da meno di 4 anni dall'entrata in vigore del DL 179/2012	Non ci sono delimitazioni temporali, ma dev'essere in possesso di almeno un bilancio certificato al Registro delle Imprese, quindi non si applica a società nuove

REQUISITI	STARTUP INNOVATIVE (ART. 25, COMMI 2 E 3, DL 179/2012)	PMI INNOVATIVE (ART. 4, COMMA 1, DL 3/2015)
Delimitazioni dimensionali	Meno di 5 milioni di fatturato annuo	Pmi ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni/attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni)
Divieto di distribuzione degli utili	Sì	No
Delimitazioni nell'oggetto sociale	Deve afferire alla produzione, sviluppo e commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico	No
Criteri opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica	Almeno 1 su 3 di: <ul style="list-style-type: none"> • 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo • Team formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata • Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di <i>software</i> registrato 	Almeno 2 su 3 di: <ul style="list-style-type: none"> • 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione riguarda attività di ricerca e sviluppo • Team formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata • Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di <i>software</i> registrato

A agevolazioni introdotte per le *Startup* e le *PMI innovative*:

- 1. Esonero imposta di bollo.** Questa agevolazione prevista per entrambi i tipi di imprese si allarga anche all'esonero dal pagamento dei diritti camerali annuali per le *Startup innovative*.
- 2. Derghe alle disciplina societaria ordinaria e gestione societaria flessibile.** Le *PMI innovative* costituite in forma di s.r.l. possono effettuare operazioni sulle proprie quote o emettere strumenti finanziari partecipativi. Inoltre sia le *PMI* che le *Startup* iscritte agli appositi registri delle imprese innovative possono creare categorie di quote che attribuiscono diritti di voto proporzionali alla partecipazione o anche nulli.
- 3. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite.** In caso di perdite sistematiche *Startup* e *PMI innovative* possono avvalersi di una misura di riduzione del capitale sociale, oltre ad una moratoria di un anno per perdite superiori ad un terzo.





4. Disciplina del lavoro tagliata su misura. Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ha esteso da quattro a cinque anni dalla data di costituzione della start-up innovative la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 28 del Decreto legge 179/2012, aventi ad oggetto alcuni vantaggi riconosciuti per l'assunzione di lavoratori a termine (anche in somministrazione).

Inoltre, le *Startup innovative* possono assumere personale con contratto a tempo determinato per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 36 mesi. Tale rapporto lavorativo può essere rinnovato una volta fino ad una durata complessiva di 48 mesi.

5. Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo. Le *PMI innovative* non sono tenute ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.

6. Facoltà di remunerazione flessibile. Le parti possono accordarsi sull'ammontare della quota variabile e fissa della remunerazione. Più specificamente, come previsto dall'art. 28 del D.L. 179/2012, la retribuzione dei lavoratori assunti da una start up innovativa non potrà essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo nazionale applicabile, nonché da una parte variabile consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi e parametri di rendimento concordati tra le parti;

7. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale. Opzioni retributive come *stock option* e *work for equity* possono essere considerate da *Startup* e *PMI innovative* per la retribuzione di personale e fornitori. Queste sono soggette a regimi fiscali vantaggiosi.

8. Possibilità di ricorso all'*equity crowdfunding*. L'art. 57 del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovrina) ha esteso a tutte le PMI alcune agevolazioni, già in vigore per le sole startup e PMI innovative. Più specificamente:

- È stata riconosciuta alle PMI, costituite in forma di S.r.l., l'applicabilità di alcuni istituti previsti dalla disciplina delle S.p.a., in particolare la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci attraverso la creazione di categorie di quote (anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione);

- È stata riconosciuta alle PMI costituite in forma di SRL, in deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 2474 cod. civ.) la previsione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali, nella forma, ad esempio, di stock option sulle quote sociali. La disposizione prescinde totalmente dal trattamento fiscale delle stock option, essendo limitata alla possibilità civilistica che la S.r.l. emetta stock option.

9. **Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese.** Questa misura offre la copertura fino all'80% del credito ricevuto da *Startup* e *PMI innovative* con fondi statali, al fine di facilitare il finanziamento bancario.
10. **Sostegno *ad hoc* nel processo di internazionalizzazione da parte dell'ICE** (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane). Le *Startup* e *PMI innovative* possono ricevere assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, oltre ad ospitalità gratuita a fiere e manifestazioni internazionali.
11. **Fail-fast.** Possibilità per le *Startup innovative* di usufruire di un processo fallimentare più veloce e meno gravoso per evitare l'annessa stigmatizzazione e favorire l'eventuale partenza di un nuovo progetto.
12. **Semplificazioni per la modifica dell'atto costitutivo.** Il decreto emanato dal MISE in data 4 maggio 2017 ha introdotto la possibilità per le start up innovative, a partire dal prossimo 22 giugno 2017, di procedere alla modifica del proprio atto costitutivo senza il diretto intervento da parte di un notaio. Più precisamente, gli atti potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale avvalendosi della piattaforma *startup.registroimprese.it* e, una volta provvisti del numero di registrazione, potranno essere trasmessi tramite una pratica di comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio.

Le misure sopra elencate favoriscono l'agilità dei processi e la semplificazione burocratica, permettendo un maggior dinamismo ed una maggior propensione alla creazione d'impresa. Tuttavia, le misure più importanti introdotte a supporto dell'innovazione sono senza dubbio gli incentivi fiscali per investimenti in *Startup* e *PMI innovative*, il Credito d'Imposta per gli investimenti in R&S e il *Patent Box*.



Ulteriori agevolazioni fiscali per investimenti in *Startup* e *PMI innovative*

Al fine di attrarre capitali sufficienti ad assicurare un rapido e vivace sviluppo di *Startup* e *PMI innovative* è necessaria la creazione di un clima favorevole che incentivi e focalizzi gli investimenti sui settori ritenuti strategici. Le agevolazioni fiscali introdotte per investimenti fatti in *Startup* e *PMI innovative* vanno in questa direzione.

A tal riguardo si segnala che, oltre alle recenti misure introdotte dalla c.d. "Manovrina" (e precedentemente illustrate), la legge di bilancio approvata nel dicembre del 2016 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), sulla falsariga di quanto già originariamente introdotto nel 2012, ha confermato a regime una serie di sgravi fiscali per coloro che investono in startup e PMI innovative.

Più specificamente (art. 1 commi da 66 a 69 della Legge n. 232/2016):

- In primo luogo è stato previsto previsto che a decorrere dall'anno 2017 l'investimento massimo detraibile sia aumentato a euro 1.000.000 (precedentemente l'importo era di euro 500.000 in ciascun periodo d'imposta); inoltre vi è stato un prolungamento da due a tre anni del periodo in cui deve essere mantenuto l'investimento, per aver diritto al beneficio sia ai fini IRPEF che IRES, ovvero le partecipazioni attraverso cui si è realizzato l'investimento dovranno d'ora in poi essere detenute per almeno 3 anni;
- in secondo luogo, a decorrere dal 2017, è stato previsto l'aumento delle aliquote (di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'art. 29 del dl 179/2012) sino al 30 per cento (la norma prevedeva una detrazione IRPEF del 19% delle somme investite in start up innovative, elevata al 25% per investimenti in start up a vocazione sociale o in start up ad alto valore tecnologico, nonché una deduzione ai fini IRES pari al 20% delle somme investite, elevata al 27% per investimenti in start up a vocazione sociale o in start up ad alto valore tecnologico).

Il credito d'imposta per gli investimenti in R&S

La creazione di innovazione e nuove tecnologie è necessaria per assicurare la vitalità del comparto manifatturiero di un Paese. Partendo da questo presupposto, incentivare le attività di ricerca e sviluppo non è solo una misura di buon senso per capitalizzare sugli investimenti fatti in educazione e formazione della popolazione, ma anche fondamentale per la competitività futura.

Scheda di approfondimento: le misure del Governo a sostegno dell'innovazione

Per tale ragione il Legislatore, anche al fine di adeguare l'ordinamento giuridico italiano ai livelli di competitività dei Paesi dell'area comunitaria, ha introdotto il credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo, con la previsione di cui all'art. 3 D.L. 23 dicembre 2013 n. 145 e s.m.i. modificato, da ultimo, dall'art. 1 co. 8 e 10 della Legge n. 232/2016.

Possono usufruirne tutte le imprese a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione, dalla localizzazione, dal settore economico in cui opera, nonché dal regime di contabilità adottato, che sostengono costi per la realizzazione di determinate attività di ricerca e sviluppo.

Il Decreto del 27 Maggio 2015 (G.U. 29 luglio 2015, n.174) e la successiva circolare 5/E /2016, emanata dall'Agenzia delle Entrate il 16 marzo 2016, recano le disposizioni necessarie all'applicazione del credito d'imposta per investimenti in attività di R&S.

In tali disposizioni le attività individuate come agevolabili sono:

- a.** assunzione di personale altamente qualificato;
- b.** le spese relative a contratti per lo svolgimento di attività di ricerca da parte di Università, Enti di Ricerca e organismi equiparati, altre imprese e professionisti;
- c.** quote di ammortamento di strumenti ed attrezzature di laboratorio;
- d.** competenze tecniche e private industriali;
- e.** spese per certificazione contabile fino a 5.000 euro per periodo d'imposta.

Per usufruire di tali agevolazioni le imprese devono investire almeno 30.000 euro in attività di ricerca e sviluppo nel triennio 2017-2020, mentre il limite massimo di agevolazione annua previsto per ciascun beneficiario è di 20 milioni di euro. La percentuale di agevolazione prevista era del 50% per le attività in a. e b. e del 25% per le altre. Con l'approvazione della legge di bilancio 2017 le due categorie di attività sono state equiparate e l'incentivo è stato portato al 50% per entrambe.

Come già accennato inoltre, è stata prorogata di due anni la scadenza per la realizzazione delle predette attività agevolabili, fino al 31 dicembre 2020, ed è stato quadruplicato l'importo agevolabile per ogni soggetto beneficiario, fino ad un massimo 20 milioni di euro.

Su apposita istanza, la nostra associazione ha ricevuto una consulenza giuridica da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha confermato l'ammissibilità



di alcune attività di R&S (studi clinici non interventistici e di fase IV) e l'eleggibilità di taluni costi (acquisto di materiali per la realizzazione del prototipo di un macchinario, contratti di sviluppo sperimentale, costi per personale altamente qualificato assunto con contratto di apprendistato, etc.).

Il Patent Box

La protezione della proprietà intellettuale e la possibilità di beneficiare di agevolazioni in quanto proprietari di brevetti e produttori di innovazione è un incentivo irrinunciabile per un'economia che vuole innovare per crescere.

Partendo da questo presupposto, la legge di stabilità 2015, con le modifiche apportate successivamente sia dall'*Investment Compact* che dal Decreto legge n. 50/2017 (c.d. Manovrina), ha introdotto in Italia un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento o dalla cessione di beni immateriali, il cosiddetto Patent Box.

Il regime ha l'obiettivo di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine e si pone in continuità con i modelli progressivamente introdotti in altri Stati membri della Comunità Europea (Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna), conformemente ai principi elaborati in ambito OCSE.

I beni immateriali ritenuti ammissibili per le agevolazioni sono:

- a. software protetto da *copyright*;
- b. brevetti industriali (concessi o in corso di concessione);
- c. marchi d'impresa (inclusi i marchi collettivi) registrati o in corso di registrazione;
- d. disegni e modelli giuridicamente tutelabili;
- e. informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili (*know-how*).

La riduzione della tassazione è pari al 30% per i redditi maturati nel 2015, 40% nel 2016 e 50% nel 2017.

L'opzione, che ha una durata pari a cinque anni (decorrenti dall'anno di esercizio della medesima), riconosce a partire dal 2017 l'opportunità di fruire di una riduzione della tassazione pari al 50% del reddito agevolabile, derivante dallo sfruttamento diretto o indiretto dei beni agevolabili.

Iperammortamento e super ammortamento

L'art. 1, commi 9-13, del D.L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2017 (in alcuni casi sino al 30 giugno 2018) la possibilità di usufruire di iper e super ammortamento.

Perché un bene sia eleggibile per queste agevolazioni il suo ordine d'acquisto deve essere stato accettato dal venditore entro il periodo previsto, ma la consegna può essere effettuata entro il 30 giugno 2018, se vi sia stato il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo totale.

L'iperammortamento del 150%, che porta dunque la complessiva quota di ammortamento al 250%, è valido per l'acquisto di macchinari e impianti a sostegno della trasformazione digitale (Industria 4.0), tra i quali beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e sistemi per l'assicurazione di qualità (come da Allegato A)

In aggiunta, per le imprese che beneficiano dell'iperammortamento, la legge di bilancio ha poi previsto un'ulteriore agevolazione: il super ammortamento di beni immateriali connessi ai beni di cui sopra (come da Allegato B) che consiste in una maggiorazione, pari al 40%, delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 01.01.2017 al 31.12.2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%. nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa.

“Nuova Sabatini”

L'art. 2 del D.L. n. 69/2013 e s.m.i. ha introdotto, per le micro piccole e medie imprese, la possibilità di ottenere un contributo sui finanziamenti ottenuti per l'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, nell'ambito di investimenti ad alto tasso tecnologico (es. big data, cybersecurity, banda larga, robotica avanzata e mecatronica, manifattura 4D).

Il contributo, che può essere nell'ambito di finanziamenti entro 2 milioni di euro ottenuti entro il 31.12.2018, è pari all'ammontare degli interessi dovuti sul finanziamento e calcolati su un piano di ammortamento convenzionale, con rate semestrali al tasso del 2,75% annuo per cinque anni (con possibilità di incremento sino al 30%).



La presente analisi è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Centro Studi di Assobiotech, il Servizio Industria ed Associazioni imprenditoriali della Direzione Committenza dell'ENEA e APSTI.

Le informazioni analizzate sono state ricavate dai questionari raccolti per la preparazione del BioItaly Report 2016 (tasso di ritorno 41%), dai bilanci disponibili e dai siti internet aziendali. Tutte le informazioni fanno pertanto riferimento alla situazione dichiarata alla fine del 2015.

Sono state inoltre effettuate delle interviste ad una rappresentanza di esponenti imprenditoriali delle imprese oggetto della monografia, integrandole con dati rilasciati da una recente indagine condotta da APSTI.

Il lavoro di analisi è stato costruito sulla base delle classificazioni definite nell'ambito del Working Party on Biotechnology, Nanotechnology and Converging Technologies (WP-BNCT) dell'OCSE:

- **Imprese biotecnologiche:** aziende che utilizzano almeno una tecnica biotecnologica per produrre beni o servizi e/o per svolgere attività di R&S biotecnologica.
- **Imprese biotecnologiche dedicate:** aziende la cui attività prevalente implica l'applicazione di tecniche biotecnologiche per produrre beni o servizi e/o per svolgere attività di R&S biotecnologica.
- **Imprese biotecnologiche di ricerca dedicate:** aziende che dedicano almeno il 75% del proprio budget di R&S alla ricerca biotecnologica.

La popolazione analizzata nel presente lavoro è data dall'insieme delle due ultime classi di aziende, che presentano comunque un'area di intersezione, a controllo Italiano (con la quota di controllo del capitale sociale in capo ad una persona fisica o giuridica italiana).

Crediti

Assobiotec

Ilaria Lucibello

Alvise Sagramoso

Leonardo Vingiani

Enea

Gaetano Coletta

Daniela Palma

Marco Casagni

APSTI

Chiara Mariani

Gianluca Carengo

